



Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 67971/2014

- Sottoscritta il : 14/03/2014

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza in data 16 dicembre 2008, Pg. n. 294432 sono stati disciplinati gli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche ;

Considerato che :

- l'art. 3 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone che le attività commerciali come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 siano svolte senza l'obbligo del rispetto di orari specifici di apertura e chiusura, chiusura domenicale e festiva e mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- l'art. 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sancisce che le disposizioni relative agli orari di vendita non si applicano agli esercizi specializzati nella vendita di fiori;

Tenuto conto che :

- l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e rientra quindi nella potestà dell'Amministrazione comunale stabilire eventuali limiti e modalità di utilizzo, anche correlati a "motivi imperativi di interesse generale";
- le strutture fisse (chioschi) utilizzate per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche insistono su aree specificamente dedicate a tale attività, che non potrebbero pertanto essere utilizzate per differenti scopi da parte dell'Amministrazione comunale;

Rilevato che :

- a seguito della liberalizzazione citata in premessa è possibile concedere agli operatori che svolgono la propria attività in strutture fisse (chioschi) la facoltà di effettuare la vendita nelle giornate domenicali e festive ;
- al fine di tutelare la quiete dei cittadini nelle fasce orarie serale e notturna si ritiene che la facoltà di cui al punto precedente possa essere esercitata esclusivamente nel pieno rispetto della fascia oraria fissata dall'allegato alla presente ordinanza per il mercato di appartenenza delle singole strutture fisse (chioschi) interessate;
- alla luce delle modifiche normative di cui in premessa si ritiene di poter superare il divieto di svolgimento in orario notturno dell'attività di commercio su aree pubbliche in

forma itinerante, anche in considerazione della particolare modalità di esercizio della stessa, cioè con mezzi la cui sosta è permessa "per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore";

Ritenuto pertanto opportuno :

- concedere agli operatori che svolgono la propria attività in strutture fisse (chioschi) la facoltà di svolgere l'attività nelle giornate domenicali e festive, nel pieno rispetto della fascia oraria fissata dall'allegato alla presente ordinanza per il mercato di appartenenza;
- permettere lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante senza vincoli di orario;

Sentite le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei Consumatori;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 485;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei Mercati e delle Fiere ;

DISPONE

nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno l'osservanza delle seguenti norme per tutti coloro che esercitano la vendita al dettaglio su aree pubbliche :

1. L'orario di funzionamento per ciascun mercato e fiera è individuato come da elenco allegato e parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza ;
2. Entro l'orario di chiusura l'area mercatale o il posteggio devono essere liberati da strutture di vendita, automezzi ed automarket ad eccezione delle fiere di durata plurigiornaliera;
3. Limitatamente alle fiere le operazioni di vendita devono essere avviate entro due ore dall'inizio dell'orario di funzionamento di cui all'allegato, e parte integrante e sostanziale, della presente ordinanza;
4. E' facoltà degli operatori che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche utilizzando strutture fisse (chioschi) effettuare la vendita nelle giornate domenicali e festive, nel rispetto della fascia oraria fissata dall'allegato alla presente ordinanza per il mercato di appartenenza;
5. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta senza vincoli di orario;
6. Qualora il giorno di svolgimento dei mercati periodici coincida con un giorno festivo, su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale o dei comitati di mercato, ove costituiti, è ammesso recuperare il mercato nella domenica precedente, o effettuarlo il giorno stesso, con la precisazione che il giorno del Santo Patrono della città, 4 ottobre, è da ritenersi festivo solo ove corrisponda ad una giornata domenicale;

7. Il calendario dei mercati straordinari deve essere comunicato al Settore Attività Produttive e Commercio entro il 31 Ottobre dell'anno precedente al fine di procedere, così come indicato all'art.11, comma 1 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere, alla loro istituzione con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale oppure i comitati di mercato, ove presenti, e su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;

8. Entro la medesima data del 31 ottobre dovrà essere trasmesso al Settore Attività Produttive e Commercio l'elenco delle giornate di mercato che si intendono recuperare, di cui al precedente punto 6;

9. Il calendario dei mercati straordinari approvato dalla Giunta comunale e quello dei mercati recuperati viene reso noto agli operatori interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna;

10. Le operazioni di spunta hanno inizio all'orario di apertura del mercato stesso, così come riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, ai sensi di quanto previsto all'art.25 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;

11. Nelle corsie del mercato periodico "La Piazzola" è consentito accedere con veicoli:

- per le operazioni di scarico delle merci fino alle ore 7.00;
- per le operazioni di carico delle merci a partire dalle ore 18.00;

12. Le prescrizioni del precedente comma possono essere modificate dal Direttore del Settore competente in presenza di cantieri che pregiudicano il regolare svolgimento delle operazioni di scarico e carico merci.

Per le violazioni alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste al Titolo V del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza a partire da quella data è abrogata l'ordinanza sindacale P.G. n. 294432/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Bologna, 14/03/2014

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

Allegati :



Allegato ordinanza commercio su aree pubbliche.doc

File allegati :